



*Regione Siciliana*

**PRESIDENZA**

**Ufficio Legislativo e Legale**

<b>SCHEDARIO DELLE MASSIME PARERI DEL CGA</b>
---

**Sommario: Comunicazione – Requisito di efficacia – Vizi della comunicazione – esclusione invalidità del provvedimento – Incidenza solo sul decorso del termine per l'impugnazione – Notifica – Idoneità – Raccomandata postale con ricevuta di ritorno – Consegna all'interessato previo riconoscimento personale.**

**Estremi del provvedimento: C.G.A. ss.rr. n. 599/2008 del 14/10/2008**

**su ricorso straordinario n. 929/2007**

**Massima: La comunicazione del provvedimento amministrativo non costituisce un requisito di validità dello stesso, bensì un requisito di efficacia, con la conseguenza che gli eventuali vizi inerenti la suddetta comunicazione non determinano l'invalidità del provvedimento, ma incidono soltanto sul decorso del termine breve di impugnazione; in ogni caso il termine di "notifica" non deve essere assunto in senso tecnico e cioè notificazione per mezzo di Ufficiale Giudiziario, atteso che la consolidata giurisprudenza ha ritenuto che il termine suddetto vada inteso nel senso più ampio di comunicazione di un provvedimento, ossia strumento necessario al fine di portare a conoscenza del destinatario gli estremi del contenuto del provvedimento stesso, con la conseguenza che si presenta idonea la comunicazione che consente detto risultato, ivi compresa la consegna materiale all'interessato, previo riconoscimento personale, e l'invio per mezzo postale di una raccomandata con ricevuta di ritorno.**

**Note: T.A.R. Sicilia – Palermo, 21/1/2004, n. 441.**

**Redattore: D.ssa R.Pontillo**

**Visto: Avv. S.Abbate**